

**STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita la società per azioni denominata: "**SOGAERDYN S.p.A.**", retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

**Articolo 2**

**Sede**

La società ha sede in Elmas (CA).

L'organo amministrativo della società potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale nonché istituire, sopprimere o modificare sedi secondarie, istituire o sopprimere sedi amministrative, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi ed uffici in qualsiasi località nazionale od estera. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello prescelto comporta una modifica dell'atto costitutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2436 del codice civile.

**Articolo 3**

**Oggetto**

La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di assistenza a terra connessi con il trasporto aereo (handling aeroportuale), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza passeggeri; emissione e vendita per conto terzi di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo; assi-

stenza di rampa; le pulizie degli aeromobili; le operazioni di carico e scarico di merci, di bagagli e di posta; l'assistenza merci; il coordinamento operativo di scalo; la manutenzione degli aeromobili; curare il servizio di trasporto intercampo dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto; curare il trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto; i servizi accessori e comunque qualsiasi servizio di assistenza a terra; nonché ulteriori servizi che presentino ragioni di connessione, anche indiretta, con il trasporto aereo, quali quelli di assistenza e soccorso ai passeggeri con difficoltà di deambulazione anche mediante l'utilizzo di ogni mezzo idoneo al trasporto degli stessi all'interno del sedime aeroportuale, prestando la necessaria assistenza di primo intervento e di emergenza/urgenza.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società, potrà, inoltre, compiere tutte le necessarie operazioni, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- l'organizzazione di corsi di formazione professionale comunque finanziati;
- l'attività di formazione per il personale dipendente con corsi interni, ovvero fornire i propri esperti come formatori, considerati gli aggiornamenti delle procedure operative, le esigenze delle compagnie aeree, le norme sulla certificazione di qualità;

- l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- la stipulazione di contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, il rilascio di garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedendo opportune garanzie.

La società potrà, infine, sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea Straordinaria; la stessa Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato della società.

#### **Articolo 5**

##### **Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6**

##### **Capitale e azioni**

Il capitale sociale è fissato in euro 470.000,00 (quattroccentosettantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 470.000

(quattrocentosettantamila) azioni del valore nominale di euro uno cadauna.

I versamenti relativi alle nuove emissioni azionarie saranno effettuati dai sottoscrittori nei termini, condizioni e modi che saranno stabiliti dall'assemblea al momento della deliberazione dell'aumento del capitale.

## **Articolo 7**

### **Azioni**

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

## **Articolo 8**

### **Obbligazioni**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni spetta all'assemblea straordinaria.

La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile in azioni spetta invece all'organo amministrativo che deve deliberare con le modalità di cui all'art 2436 cc.

La delibera di emissione delle obbligazioni stabilisce il di-

ritto alla restituzione del capitale e agli interessi che può essere subordinato anche alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

## **Articolo 9**

### **Soci**

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche. La titolarità e il possesso delle azioni comporta di per se piena e incondizionata accettazione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea.

I dividendi sono validamente pagati, nei luoghi, modi e termini stabiliti dal Consiglio, al proprietario dei titoli oppure, ove ciò sia consentito dalla legge, al portatore di essi.

I dividendi non riscossi entro cinque anni, dalla data in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

## **Articolo 10**

### **Patrimoni destinati**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

## **Articolo 11**

### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione

all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo c.c.

## **Articolo 12**

### **Assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art 2428 cc le ragioni della dilazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo o, in caso di urgenza, il Presidente lo ritengano opportuno.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o

magnetico) e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato dal socio alla società e risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In ogni caso si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi

e di controllo non presenti.

### **Articolo 13**

#### **Quorum**

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% delle azioni con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione per le delibere relative all'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 14**

#### **Competenze assembleari**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a l'approvazione del bilancio;

b la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la nomina del revisore contabile;

c la determinazione del compenso degli amministratori;

d la determinazione del compenso dei sindaci e del revisore contabile;

e la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e

dei sindaci.

Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

a le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.

20 del presente statuto;

b la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c le altre materie eventualmente riservate alla sua competenza dalla legge.

Nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa vigente, l'assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche particolari e può altresì stabilire i criteri attraverso cui deve procedersi alla ripartizione di tale importo complessivo.

## **Articolo 15**

### **Intervento in assemblea**

Possono intervenire in assemblea i soci titolari di azioni con diritto di voto che risultino iscritti nel libro soci almeno quindici giorni prima di quello in cui l'assemblea è convocata, i quali abbiano depositato le azioni (o la relativa certificazione) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'art 2372 c.c.

## **Articolo 16**

### **Presidenza e verbalizzazione assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **Art. 17 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

L'amministrazione e il controllo della società sono disciplinati dalle norme che seguono.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di pro-

posta è limitata ai casi previsti dalla legge.

## **Articolo 18**

### **Organo amministrativo**

La società è amministrata da un amministratore unico.

Là dove sussistano le condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, almeno un terzo degli amministratori deve appartenere al genere meno rappresentato.

I componenti l'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Si applicano altresì le disposizioni in tema di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi stabilite dalla legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei suoi componenti, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione

approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica, ovvero in caso di loro inerzia il Collegio sindacale, devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Articolo 19**

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Qualora nominato, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Può inoltre nominare un vicepresidente, attribuendo a tale carica la funzione di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento. Al Vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

## **Articolo 20**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Qualora nominato, il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dei sindaci effettivi. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso, redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), contenente la data, il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, che deve essere comunicato agli amministratori ed ai sindaci, e da essi ricevuto, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a

deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

In caso di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione con mezzi di telecomunicazione, esse dovranno ritenersi tenute nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario o il notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'adunanza; anche in allegato, l'identità dei partecipanti; le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

## **Articolo 21**

### **Poteri dell'organo amministrativo**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a le delibere di cui agli articoli 2505, 2505 -bis, 2506 - ter

ultimo comma c.c., in tema di fusione e scissione semplificata;

b l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;

d la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

f l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;

g la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;

h determinare, nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa in vigore, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, sentito il collegio sindacale, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

## **Articolo 22**

### **Delega di poteri**

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge. Può inoltre attribuire deleghe al Presidente ove ciò sia stato preventivamente autorizzato dall'assemblea.

L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce, mediante relazione, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi.

Possono essere altresì nominati e revocati, da parte del consiglio di amministrazione, direttori generali e procuratori, determinandone i poteri e scelti tra le persone munite dei requisiti richiesti dalla legge.

### **Articolo 23**

#### **Compenso agli amministratori**

All'Amministratore Unico, al Presidente e a tutti i componenti il consiglio di amministrazione, oltre alla rifusione delle spese occasionate dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio, compete per indennità di carica un assegno annuo nella misura che sarà determinata nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa vigente dall'assemblea degli azionisti e per gli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello statuto, dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'organo amministrativo non spetta la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato che siano deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

### **Articolo 24**

## **Contratto di amministrazione**

I membri del consiglio di amministrazione anche per la carica ricoperta non contraggono, in dipendenza della loro gestione, alcuna responsabilità personale e solidale relativamente agli impegni ed agli atti della società.

Essi non sono responsabili che della esecuzione dei loro mandati in conformità di quanto è stabilito dalla legge e dallo statuto.

## **Articolo 25**

### **Collegio sindacale**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, i sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati dall'assemblea.

I componenti del collegio sindacale devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza stabiliti dalla legge.

Almeno un terzo dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-

blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Alle riunioni, che possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, si applica la disciplina prevista dal presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

## **Articolo 26**

### **Revisione legale dei conti**

L'assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, affida la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-

bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per il suo adeguamento nel corso del medesimo.

L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali e ha scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I revisori sono rieleggibili.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza stabiliti dalla legge.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza, revoca o dimissioni del revisore, la società provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

In caso di cessazione dall'incarico per decorso del termine, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzio-

ni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della cessazione.

#### **Articolo 27**

##### **Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### **Articolo 28**

##### **Scioglimento della società**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando il loro compenso nei limiti fissati dalla legge per gli amministratori e le modalità di liquidazione.

#### **Articolo 29**

##### **Finanziamenti**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel ri-

spetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'entità, la proporzione, l'eventuale tasso di interesse, il termine e le modalità di restituzione sono determinate al momento del finanziamento.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

### **Articolo 30**

#### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere confermate via telefax entro le 24 (ventiquattro) ore.

Ogni comunicazione inviata via e-mail o via telefax deve recare la richiesta di conferma di ricezione che, una volta ottenuta, dovrà essere conservata unitamente alla e-mail o al telefax trasmesso.

In caso di mancanza della conferma di avvenuto ricevimento la comunicazione si considera non avvenuta.

## **Articolo 31**

### **Unico socio**

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca l'intero ammontare dei conferimenti in denaro.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle delibera-

zioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avvenute data certa anteriore al pignoramento.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362 c.c..

Negli atti e nella corrispondenza della società per azioni deve essere indicato se questa ha un unico socio.

## **Articolo 32**

### **Rinvio**

Per quanto non è esplicitamente previsto o contemplato nel presente statuto, si fa espresso riferimento e rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

**F.TO: Carlo Massimo Giorgio Ibba**

" **Dott. GIANMASSIMO SECHI NOTAIO**